Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (TO) GRECO | Presidente |
| (TO) BARENGHI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) CARATOZZOLO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) SPENNACCHIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) D'ANGELO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 13/05/2026

## FATTO

La parte ricorrente, nel reclamo allegato al ricorso che si richiama per la rappresentazione dei fatti, ha affermato quanto segue:

- era intestataria di un rapporto di finanziamento, stipulato in data 10 marzo 2022 e già estinto anticipatamente, che contesta per squilibrio contrattuale e pratiche vessatorie;
- infatti tale posizione prevedeva l'applicazione di un piano di ammortamento che, unitamente ad un TAEG del 13,08%, ha generato un onere economico sproporzionato rispetto al valore del veicolo, concentrando gli interessi nelle prime rate ed ostacolando l'estinzione anticipata;
- inoltre, a fronte della sua richiesta, l'intermediario resistente ha illegittimamente negato il diritto di estinzione parziale pur previsto dall'art. 7 delle Condizioni generali, in violazione delle norme di trasparenza e tutela del consumatore;
- la condotta della banca ha determinato a suo carico, in qualità di intestataria del suddetto finanziamento, un danno patrimoniale ingiustificato derivante dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel dettaglio, il ricorrente ha riferito di aver diritto: al rimborso parziale degli interessi pagati, in quanto sproporzionati alle condizioni di mercato ed al valore del bene; ad un indennizzo per il diniego ingiustificato dell'estinzione parziale, prevista dal contratto e negata in violazione delle norme di trasparenza; alla restituzione di eventuali costi o commissioni non giustificati, applicati durante il finanziamento; al risarcimento del danno patrimoniale complessivo derivante da squilibrio contrattuale e pratica commerciale aggressiva; all'accertamento delle pratiche scorrette ed alla segnalazione alle autorità competenti per la tutela del consumatore.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rilevato in fatto che in data 10 marzo 2022 il cliente sottoscriveva un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di una vettura e del servizio di marchiatura. In sede di sottoscrizione veniva pattuito un piano di rateazione della somma finanziata, pari ad €. 30.459,88, oltre ad €. 22.402,35 a titolo di interessi (comprensivi degli interessi di dilazione), da rimborsare in 96 mesi, secondo il seguente schema: dalla rata n. 1 alla n. 5 veniva previsto un periodo di preammortamento in cui il cliente non corrispondeva alcun importo, della durata di 180 giorni; dalla rata n. 6 alla 48 una rata d'importo pari ad €. 350,29; dalla 48 alla 95 una rata d'importo pari ad €. 787,50; l'ultima rata dell'importo di €. 787,26.
In data 20 agosto 2025, il cliente riceveva il conteggio di estinzione totale della posizione contrattuale in oggetto. Con missiva a mezzo PEC in data 12 settembre 2025, inviava formale reclamo, riscontrato in data 10 ottobre 2025.
In data 25 settembre 2025, il ricorrente provvedeva a bonificare l'importo indicato nel conteggio precedentemente rilasciato, determinando l'estinzione della posizione contrattuale oggetto di ricorso. In via preliminare il ricorso è inammissibile in quanto la domanda formulata è indeterminata e generica.
Nel merito, in ordine alla richiesta di estinzione parziale del finanziamento va dichiarata la cessazione della materia del contendere: sebbene il cliente abbia proceduto all'estinzione totale del finanziamento in data 25 settembre 2025, infatti, a seguito di un riesame interno della vicenda e della corrispondenza intercorsa, la banca ha rilevato come la gestione della pratica potesse essere ottimizzata al fine di non gravare il ricorrente degli oneri maturati durante la pendenza delle interlocuzioni con il servizio clienti. Pertanto, al fine di azzerare ogni possibile profilo di onerosità derivante dal tempo intercorso tra il primo contatto e l'effettiva chiusura, ha deliberato di retrodatare, ai soli fini del calcolo degli interessi, l'efficacia dell'estinzione alla data del 12 luglio 2025, ovvero al momento della prima richiesta di conteggio (data, osserva, finanche antecedente a quella della richiesta di estinzione parziale inizialmente negata).
L'intermediario resistente ha, dunque, chiesto all'ABF:

- in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile;
- nel merito, di rigettare l'avversa domanda, perché infondata ed anche documentalmente non provata, confermando la piena legittimità del conteggio di estinzione anticipata.

Le parti hanno ulteriormente dedotto con repliche e controrepliche.

## DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di mutuatario di un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura, stipulato in data 10 marzo 2022, contesta il diniego opposto dall'intermediario alla richiesta di estinzione parziale del finanziamento nonché il difetto di trasparenza rispetto alla struttura del piano di ammortamento che, prevedendo un lungo periodo in cui non vi è restituzione di capitale, comporta uno squilibrio economico

rilevante e non adeguatamente comunicato ed una forte penalizzazione in caso di estinzione anticipata. E' pacifico tra le parti che il finanziamento oggetto di controversia è stato anticipatamente (ed integralmente) estinto.
Tenuto conto della data di stipula del contratto, l'estinzione anticipata del finanziamento è regolata dall'attuale art. 125-*sexies* TUB.
Partendo dalle questioni preliminari, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità delle domande avanzate con il ricorso in quanto generiche, indeterminate e sfornite di supporto probatorio. Secondo l'intermediario, infatti, parte ricorrente non avrebbe assolto l'onere di allegare adeguatamente i fatti a fondamento delle pretese che intende far valere, omettendo di individuare con precisione *petitum* immediato e *causa petendi*.
Parte ricorrente è tenuta a formulare una domanda sufficientemente articolata nel *petitum* e nella *causa petendi*. Infatti, il ricorso deve rispettare i requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c., ai sensi del quale "*l'atto di citazione deve contenere* (…) *la determinazione della cosa oggetto della domanda*" e "*l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*".
Si richiama in ogni caso il potere-dovere dei Collegi ABF di reinterpretare la domanda stessa, nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute, anche e soprattutto in ragione della possibilità di ricorrere all'ABF in mancanza di assistenza professionale, fermo il rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici.
Certamente, l'intermediario deve essere messo in condizione di conoscere il tipo di doglianze con cui è chiamato a confrontarsi, che devono connotarsi per determinatezza e specificità. In particolare, estendere la direttiva dell'interpretazione conservativa della domanda, non elide l'onere del ricorrente di indicare e provare gli elementi costitutivi del diritto al quale pretende di dare efficacia.
Non bisogna, infatti, confondere la improcedibilità della domanda per indeterminatezza del *petitum* con la non accoglibilità della stessa per difettosa allegazione degli elementi essenziali a convincere del suo fondamento. Si osserva, in ogni caso, che la valutazione circa la carenza di prova circa i fatti costitutivi della domanda attiene al merito della controversia.
Con riferimento al caso di specie, occorre affermare la competenza dell'ABF a pronunciarsi nel merito della controversia oggetto di procedimento in quanto, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, la domanda è generica qualora, alla luce di una sua ricostruzione, operata non solo sulla base del contenuto del ricorso, ma anche del reclamo e della documentazione allegata in atti, non sia possibile ricostruire il *petitum* e la *causa petendi*. L'eccezione sollevata al riguardo dall'intermediario è infondata, in quanto la comunicazione qualificabile come reclamo contiene le richieste della parte ricorrente, corrispondenti a quelle formulate nel ricorso, ossia:

- la richiesta di ricalcolo immediato e dettagliato del debito residuo, con chiara separazione tra quota capitale ed interessi;
- la richiesta del riconoscimento della facoltà di estinzione anticipata, totale o parziale, senza alcuna penalità e nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali e normative vigenti;
- la richiesta di riduzione proporzionata del capitale residuo e di adeguamento del piano di ammortamento.

Si rileva inoltre che, anche alla luce delle precisazioni offerte in sede di repliche, il ricorrente intende espressamente ottenere l'accertamento della violazione, da parte

della banca, degli obblighi di trasparenza sulla stessa incombenti in relazione alla struttura del piano di ammortamento, nonché delle previsioni contrattuali e di legge in relazione al diritto di estinzione anticipata parziale del finanziamento medesimo.
E' stata versata agli atti copia integrale del contratto sottoscritto dalla parte ricorrente, con le relative condizioni economiche. Dal contratto risulta che la somma messa a disposizione del cliente include l'importo della vettura e tutti i costi del finanziamento (spese di istruttoria per €. 325,00 ed €. 16,00 per imposta di bollo).
L'intermediario ha allegato il modulo SECCI, da cui risulta il costo per il servizio accessorio di marchiatura cristalli, pari ad €. 235,00, contrattualmente obbligatorio per ottenere il credito. Il TAN è pari all'11,95%; il TAEG è indicato in misura pari al 13,08%.
Infine, il contratto prevede un piano di rateazione dell'importo totale dovuto, pari ad €. 53.196,73, in 96 rate (maggiorate per spese di incasso pari ad €. 3,50= per ciascuna mensilità), con scadenza della prima rata da pagare a 180 giorni dall'erogazione del finanziamento, così strutturate:

- dopo le prime cinque rate, di importo pari ad €. 0,00, le rate dalla 6 alla 48 dell'importo di €. 350,29;
- le successive 47 rate dell'importo di €. 787,50;
- l'ultima rata di €. 787,26.

Quanto allo sviluppo dell'ammortamento del prestito, consta in atti copia dell'estratto conto finale del rapporto, che dà conto di tale sviluppo fino alla rata n. 43, ossia quella di settembre 2025, in corrispondenza della quale risulta essere avvenuta l'estinzione anticipata del finanziamento. Orbene, da tale prospetto risulta un periodo di dilazione/preammortamento di cinque mesi in cui il cliente non ha pagato nulla: le prime 5 rate, da aprile ad agosto 2022, hanno infatti importo pari a zero.
Dalla rata 6 alla rata 37 il cliente ha pagato una rata costante di €. 350,29 composta di soli interessi: la quota capitale è, infatti, pari a zero. Dalla rata 38 alla rata 42 il cliente ha pagato una rata costante di €. 350,29 composta da una quota di capitale ed una di interessi.
Il piano di ammortamento vero e proprio non è stato versato in atti. Si segnala, comunque, che sulla base dell'art. 5 del contratto, "*il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del Contratto di Finanziamento, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento*".
Per quanto non oggetto di contestazione, si fa presente che la clausola del contratto che disciplina l'estinzione anticipata del finanziamento prevede il rimborso dei costi *up-front* secondo la curva degli interessi: tale previsione appare in contrasto con quanto previsto dal vigente art. 125-*sexies* TUB, che prevede il rimborso secondo il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato.
Dalla complessiva documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti risulta che il ricorrente ha estinto anticipatamente il finanziamento, in data 25 settembre 2025, sulla base del conteggio estintivo emesso dalla banca in data 20 agosto 2025.
Le doglianze di parte ricorrente in merito alla violazione dei principi di chiarezza e trasparenza sono fondate. Nel modulo SECCI si indica espressamente che "*le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese e cioè con rate costanti* (…) *che prevedono una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente*".
Il piano di ammortamento alla francese dovrebbe implicare che la rata sia calcolata secondo una specifica metodologia matematica, che permette di compensare l'immediato pagamento degli interessi maturati tempo per tempo con l'estinzione del capitale nell'arco di tempo considerato: cosa che non avviene in contratti della tipologia

di quello in esame che non prevede il rimborso di capitale per le prime 37 rate. Tale informazione non è, tuttavia, evincibile dal contratto, ove si fa unicamente riferimento al piano di ammortamento alla francese: sicché il cliente avrebbe legittimamente potuto intendere che la rata in cui viene corrisposta la prima quota capitale fosse la sesta, cioè quella a partire dalla quale iniziano i pagamenti effettivamente.
Non è dubbio, leggendo il piano di ammortamento, che qualunque cliente scorrendolo si porrebbe quesiti sull'operazione ed il fatto che il piano, per contratto, sia accessibile solo a richiesta e quindi, per definizione, in un momento successivo alla conclusione del contratto, induce a quesiti sulla effettiva correttezza e buona fede dell'intermediario nel condurre le trattative e nella conclusione del contratto. Il Collegio, sulla base di un suo ormai consolidato orientamento, ritiene, dunque, che la domanda del ricorrente debba essere accolta nel senso di ricondurre a correttezza il calcolo degli interessi.
L'ambiguità ed il difetto di trasparenza delle disposizioni contrattuali, sulla base del criterio ermeneutico stabilito dall'art. 1370 c.c., richiedono che sia scelta una interpretazione favorevole al mutuatario, con applicazione di un piano realmente "alla francese" (in conformità alla relativa previsione contrattuale), che consenta il rimborso tempo per tempo del capitale contestualmente al pagamento degli interessi.
Il Collegio dispone, dunque, che sia ricalcolato il piano di ammortamento, basato su 96 rate con TAN dell'11.95%, importo finanziato pari ad €. 30.459,88 e periodo di preammortamento di 5 mesi, sui quali vanno calcolati gli interessi di preammortamento, pari ad €. 1.516,65 (e non €. 11.526,54 addebitati dalla banca). Alla rata più bassa, pari ad €. 350,29, va imputata la quota capitale che avrebbe pagato il cliente con un piano di ammortamento alla francese sviluppato a regola d'arte (che avrebbe avuto una rata costante di €. 518,83 per tutte le 96 mensilità), evidenziandosi un'eccedenza di interessi non pagata nelle prime 43 mensilità, data dalla differenza tra l'importo della rata che avrebbe dovuto versare (pari ad €. 518,83) e quella che ha effettivamente pagato (pari ad €. 350,29).
Tenuto conto che:
a) il finanziamento è stato rimborsato anticipatamente a settembre 2025 e che, sulla base di un piano di ammortamento alla francese sviluppato a regola d'arte il capitale residuo, alla rata n. 43, sarebbe stato pari ad €. 21.285,64;
b) al capitale residuo vanno sommati gli interessi non pagati con le prime 43 rate, pari ad (€. 518,83 – 350,29) x 43 = €. 7.247,28;
c) all'importo complessivo, così risultante, di €. 28.532,92 vanno aggiunti €. 753,93 per interessi stornati dalla banca a seguito della presentazione del ricorso nonché €. 299,54 a titolo di indennizzo per estinzione anticipata ed €. 2,00 per spese invio estratto conto;
d) vanno infine detratti €. 140,24 a titolo di abbuono per spese *up-front*;
ne deriva che, in corrispondenza della rata n. 43, il cliente avrebbe dovuto rimborsare l'importo di €. 29.448,15, inferiore rispetto a quello indicato nel conteggio estintivo (pari ad €. 30.595,32), con differenza a favore della parte ricorrente pari ad €. 1.147,17: somma che l'intermediario è tenuto a rimborsare a parte ricorrente.
Quanto alla specifica richiesta del ricorrente di accertamento dell'illegittimità del diniego della banca all'estinzione parziale del finanziamento, il Collegio ritiene la condotta della banca non conforme alle previsioni, aventi natura imperativa, di cui all'art. 125-*sexies* TUB. Per altro il finanziamento è stato, ormai, estinto e, come detto, la banca, a seguito della presentazione del ricorso, ha provveduto a rimborsare al cliente la somma di €. 753,93, così neutralizzando di fatto gli effetti economici di tale rifiuto.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno, in mancanza di alcuna prova ed allegazione specifica da parte del ricorrente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, avendo già corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE